

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

66.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 APRILE 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SPAGNOLI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
REALE ORONZO ed altri; CASTELLI ed altri; IOTTI LEONILDE ed altri; BOZZI ed altri: Riforma del diritto di famiglia (<i>Testo unificato, modificato dal Senato</i>) (23-68-76-145-B)	833
PRESIDENTE	833, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 850, 852, 853, 860, 867
CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA	846
FABRI SERONI ADRIANA	847
FELISETTI	851
IOTTI LEONILDE	845, 850, 851
MAGNANI NOYA MARIA	845, 849, 851, 867
MANCO	867
MARTINI MARIA ELETTA, <i>Relatore</i>	845, 847, 853, 864, 867
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	842, 843, 844, 846, 847, 851, 853, 860, 867
RICCIO PIETRO	867
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle cate- gorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici del- l'Amministrazione penitenziaria (<i>Ap- provato dalla II Commissione perma- nente del Senato</i>) (3597)	868
PRESIDENTE	868, 869
MAGNANI NOYA MARIA, <i>Relatore</i>	868
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	869

La seduta comincia alle 9,50.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri: Riforma del diritto di famiglia (*Testo unificato, modificato dal Senato*) (23-68-76-145-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Reale Oronzo ed altri, Castelli ed altri, Iotti Leonilde ed altri, Bozzi ed altri: « Riforma del diritto di famiglia », già approvata, in un testo unificato, dalla nostra Commissione e modificata dal Senato.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 15 aprile è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

La I Commissione (affari costituzionali), nella seduta di ieri, ha espresso all'unanimità parere favorevole all'ulteriore corso del progetto di legge.

Passiamo all'esame delle singole modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

L'articolo 45 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — *Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.* — I coniugi hanno il domicilio nel luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari e degli interessi della famiglia. Ciascuno dei coniugi può stabilire il proprio personale domicilio in luogo diverso quando ciò sia reso necessario da esigenze di lavoro, di affari o di interessi ovvero se è stata proposta domanda di separazione, di annullamento, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito religioso.

Il minore non emancipato ha il domicilio dei genitori o del tutore; se i genitori sono separati o nella ipotesi di cui alla seconda parte del comma precedente ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

L'articolo 45 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — *Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.* — Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore ».

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha approvato due articoli aggiuntivi che, poiché nessuno chiede di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

L'articolo 51 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 51. — *Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.* — Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente ».

(È approvato).

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 81 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 81. — *Risarcimento dei danni.* — La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti ».

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Nel capo III del titolo VI del libro I del codice civile, prima delle disposizioni della sezione I, è inserito il seguente articolo:

« ART. 83-bis. — *Costituzione del matrimonio.* — Il matrimonio si costituisce con la volontà, legittimamente espressa davanti al competente ufficiale dello stato civile,

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

di un uomo e di una donna, che abbiano i requisiti fissati dalla legge, di prendersi reciprocamente in marito e moglie ».

Il Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno chiede di ripristinarlo, passiamo all'articolo successivo.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 (ora 4) nel seguente testo:

ART. 3.

L'articolo 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — *Età.* — I minori degli anni diciotto non possono contrarre matrimonio.

Il tribunale, su istanza nell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai nubenti, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, anche per il merito, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

L'articolo 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — *Età.* — I minori di età non possono contrarre matrimonio.

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel

termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo ».

Pongo in votazione l'articolo 4 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 (ora 5) nel seguente testo:

ART. 4.

L'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 87. — *Parentela, affinità, adozione e affiliazione.* — Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui è stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale l'affinità derivava;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.

I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può accordare dispensa nei casi indicati dai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. La dispensa può essere accordata anche nel caso indicato

dal numero 4, quando l'affinità derivava da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Al decreto si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

L'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 87. — *Parentela, affinità, adozione e affiliazione.* — Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.

I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 ».

Pongo in votazione l'articolo 5 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 (ora 6) nel seguente testo:

ART. 5.

L'articolo 89 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 89. — *Divieto temporaneo di nuove nozze.* — Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, eccettuato il caso in cui il matrimonio è stato dichiarato nullo, ai sensi dell'articolo 122, per l'impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale può accordare dispensa da tale divieto quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza della donna o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata ».

Il Senato lo ha così modificato.

ART. 6.

L'articolo 89 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 89. — *Divieto temporaneo di nuove nozze.* — Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, eccettuato il caso in cui il matrimonio è stato dichiarato nullo, ai sensi dell'articolo 122, per l'impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo

stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata ».

Pongo in votazione l'articolo 6 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 (ora 7) nel seguente testo:

ART. 6.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 90 - *Assenso per il minore che ha compiuto i diciotto anni.* — Il minore che ha compiuto i diciotto anni non può contrarre matrimonio senza l'assenso dei genitori o del tutore.

Se uno dei genitori si trova nell'impossibilità di manifestare la propria volontà o è assente o è stato dichiarato decaduto dall'esercizio della potestà prevista dall'articolo 316, è sufficiente l'assenso dell'altro.

In caso di contrasto tra i genitori decide il tribunale a norma del settimo comma del presente articolo.

Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore, quando questi è uno dei genitori.

L'assenso, quando non è espresso personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile al quale si richiede la pubblicazione, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

In ogni caso l'atto di assenso deve contenere l'indicazione delle generalità complete dei nubenti.

Se l'assenso è negato senza giustificato motivo il matrimonio può essere autorizzato dal tribunale su istanza del minore con decreto emesso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, i genitori o il tutore.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai nubenti, ai genitori, al tutore o al curatore.

Al decreto si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 ».

Il Senato lo ha così modificato.

ART. 7.

L'articolo 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 90. - *Assistenza del minore.* — Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali ».

Pongo in votazione l'articolo 7 del testo del Senato.

(È approvato).

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 8.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 97 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 97. - *Documenti per la pubblicazione.* — Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.

Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

Dopo l'articolo 97 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 97-bis. - *Visita prematrimoniale.* — La visita prematrimoniale è facoltativa ed ha per oggetto le condizioni fisio-psichiche dei nubenti in relazione alla normalità dei rapporti coniugali ed ai pericoli per la prole e per l'altro coniuge.

I nubenti, quando hanno effettuato la visita prevista nel comma precedente, ne fanno dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, all'atto della richiesta della pubblicazione ».

Il Senato lo ha soppresso.

Poiché nessuno propone di ripristinarlo, passiamo all'articolo successivo.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 (ora 9) nel seguente testo:

ART. 8.

L'articolo 100 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 100. - *Riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione.* — Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche essere concessa, con le stesse modalità, per cause gravissime, la dispensa dalla pubblicazione, presentando un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorché parenti dei nubenti, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno dei nubenti, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

Quando è stata concessa la dispensa dalla pubblicazione, i nubenti, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato

civile, insieme col decreto di dispensa, gli atti previsti dall'articolo 97 ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

L'articolo 100 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 100. - *Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.* — Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorché parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

Quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'articolo 97 ».

Pongo in votazione l'articolo 9 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 9 (ora 10) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 (ora 11) nel seguente testo:

ART. 10.

L'articolo 111 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 111. - *Celebrazione per procura.* — I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura può farsi anche se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro nubente. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e le persone che eventualmente esercitano la potestà o la tutela.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

L'articolo 111 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 111. — *Celebrazione per procura.* — I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione ».

Pongo in votazione l'articolo 11 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 (ora 12) nel seguente testo:

ART. 11.

L'articolo 117 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — *Matrimonio contratto con violazione degli articoli, 84, 86, 87 e 88.* — Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo.

Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori esercenti la potestà e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento deve essere proposta dal minore entro un anno dal raggiungimento dell'età fissata nel primo comma dell'articolo 84. La medesima azione, iniziata dall'esercente la potestà o dal pubblico ministero, deve essere rigettata ove, in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto l'età fissata nel primo comma dell'articolo 84 e sia accertata la sua perdurante volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare la dispensa ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68 ».

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

L'articolo 117 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — *Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.* — Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68 ».

Pongo in votazione l'articolo 12 del testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 12 (ora 13), 13 (ora 14) e 14 (ora 15) non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 (ora 16) nel seguente testo:

ART. 15.

L'articolo 121 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 121. — *Mancanza di assenso.* — Il matrimonio contratto senza l'assenso pre-

scritto dall'articolo 90 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario.

L'azione non può essere proposta:

a) quando il matrimonio è stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso;

b) quando sono trascorsi sei mesi dalla notizia della celebrazione del matrimonio;

c) quando sono trascorsi sei mesi dal raggiungimento della maggiore età da parte del minore.

L'azione è respinta quando risulta provata la sussistenza dei motivi che avrebbero consentito l'autorizzazione del matrimonio a norma dell'articolo 90 o quando sia accertata la perdurante volontà del coniuge, per il quale l'assenso era necessario e che abbia raggiunto la maggiore età, di mantenere in vita il vincolo matrimoniale ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 16.

L'articolo 121 del codice civile è abrogato.

La modifica è connessa con il riconoscimento della maggiore età a 18 anni. Avevamo previsto una procedura, nel caso di mancanza di assenso, che ora non è più necessaria.

Pongo in votazione l'articolo 16 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 16 (ora 17) nel seguente testo:

ART. 16.

L'articolo 122 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — *Violenza ed errore.* — Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore reverenziale di eccezionale gravità.

Il matrimonio può essere altresì impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è escluso per effetto di errore sull'identità della persona o su qualità personali di carattere essenziale.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

L'errore sulle qualità personali è di carattere essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

1) una grave malattia fisica o psichica o una anomalia tale da costituire grave ostacolo all'esercizio dei diritti e all'adempimento dei doveri che nascono dal matrimonio;

2) l'esistenza di deviazioni sessuali che costituiscono ostacolo al normale svolgimento della vita coniugale;

3) l'esistenza delle condizioni che possono legittimare una dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza;

4) l'esistenza di una sentenza definitiva di condanna alla reclusione non inferiore a cinque anni, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale, o non inferiore a due anni ove si tratti di delitti contro la moralità pubblica o il buon costume o concernenti la prostituzione;

5) l'esistenza di fatti commessi anteriormente alla celebrazione del matrimonio, qualora gli stessi diano luogo alle condanne previste dal numero precedente;

6) altri fatti di analoga rilevante gravità.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o il timore od è stato scoperto l'errore ».

Il Senato l'ha così modificato:

ART. 17.

L'articolo 122 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — *Violenza ed errore.* — Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timori di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo.

Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.

L'errore sulle qualità personali è essen-

dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;

2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;

3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;

4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;

5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore ».

Il testo elaborato dal Senato costituisce una risistemazione dell'articolo nel suo complesso; si è eliminato il punto 6 del testo da noi approvato, e si è introdotto un nuovo punto 5, relativo allo stato di gravidanza.

Pongo in votazione l'articolo 17 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 17 (ora 18) nel seguente testo:

ART. 17.

L'articolo 123 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — *Simulazione.* — Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando è stato contratto in

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

base ad un accordo tra gli stessi diretto ad escluderne gli effetti ed esclusivamente come mezzo per il raggiungimento di altri effetti del tutto estranei al matrimonio stesso.

L'azione non è proponibile decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio.

La domanda deve essere respinta quando, dopo la celebrazione del matrimonio, il comportamento di ambedue i coniugi dimostra che è subentrata la volontà di attuarne gli effetti ».

Il Senato l'ha così modificato:

ART. 18.

L'articolo 123 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — *Simulazione.* — Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima ».

Il testo elaborato dal Senato reca una formulazione più corretta dell'istituto della simulazione, che però, nello spirito, è rimasto invariato rispetto a come l'avevamo delineato noi.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* C'è l'importante precisazione, nel nuovo testo, che l'azione per l'impugnazione del matrimonio non può essere proposta quando i contraenti abbiano convissuto come coniugi dopo la celebrazione del matrimonio stesso.

PRESIDENTE. Sì, il Senato ha voluto esprimere con chiarezza un concetto che pure era *in nuce* nel testo da noi approvato.

Pongo in votazione l'articolo 18 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 18 (ora 19) nel seguente testo:

ART. 18.

L'articolo 128 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 128. — *Matrimonio putativo.* — Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla data della sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore reverenziale di eccezionale gravità.

Se le condizioni indicate nel comma precedente si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui.

Il matrimonio dichiarato nullo ha in ogni caso gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità ».

Il Senato l'ha così modificato:

ART. 19.

L'articolo 128 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 128. — *Matrimonio putativo.* — Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.

Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

che la nullità dipenda da bigamia o incesto.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verificano gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito ».

Il nuovo testo di quest'articolo, pur non presentando mutamenti sostanziali rispetto al testo da noi elaborato, costituisce una sistemazione più razionale dalle varie scelte effettuate dalla Commissione giustizia della Camera. Un'aggiunta è costituita dalla norma che prevede che, se la nullità del matrimonio dipende da bigamia o da incesto, il matrimonio dichiarato nullo, contratto in mala fede da entrambi i coniugi, non ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso: per questi ultimi non ci sarà la condizione di figli legittimi, ma quella di figli naturali riconosciuti. Il testo che noi avevamo trasmesso all'altro ramo del Parlamento non considerava a parte, a questi fini, le ipotesi di nullità derivanti da bigamia e da incesto, e si limitava a stabilire in via generale che, buona o cattiva che fosse la fede dei coniugi, il matrimonio dichiarato nullo avesse in ogni caso gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, ed anche rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.

Pongo in votazione l'articolo 19 del testo del Senato.

(*E approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 19 (ora 20) nel seguente testo:

ART. 19.

L'articolo 129 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 129. — *Diritti dei coniugi e dei figli successivi alla pronunzia di nullità.* — Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano riguardo ad uno solo dei coniugi, questi conserva nei confronti dell'altro i diritti di natura patrimoniale finché non passa a nuove nozze.

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il tribunale può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a due anni l'obbligo di corrispondere

somme periodiche di denaro, in proporzione alle proprie sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia redditi propri e finché non passi a nuove nozze.

Il tribunale, nell'adottare i provvedimenti riguardo ai figli, applica l'articolo 155 ».

Il Senato l'ha così modificato:

ART. 20.

L'articolo 129 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 129. — *Diritti dei coniugi in buona fede.* — Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155 ».

Quest'articolo concerne i diritti discendenti dal matrimonio putativo. Il testo elaborato dal Senato reca una nuova sistemazione rispetto a quello da noi approvato. Il Senato regola con questa disposizione soltanto il caso in cui le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, e stabilisce che in questa ipotesi il giudice può disporre a carico di uno di essi, ma per un periodo non superiore a tre anni, l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, quando però questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* È esatto. Infatti per l'altra ipotesi che noi avevamo previsto, cioè quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano riguardo ad uno solo dei coniugi, si provvede con altre disposizioni del testo del Senato.

PRESIDENTE. Appunto. Lo vedremo all'articolo successivo. Pongo in votazione l'articolo 20 del testo del Senato.

(*E approvato*).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 20 (ora 21) nel seguente testo:

ART. 20.

Dopo l'articolo 129 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 129-bis. — *Responsabilità del coniuge e del terzo.* — Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro coniuge, se il matrimonio è annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova specifica del danno sofferto.

Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile per il pagamento dell'indennità ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 21.

Dopo l'articolo 129 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 129-bis. — *Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo.* — Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.

Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità ».

Il Senato ha modificato quasi completamente, eccetto il terzo alinea, questo arti-

colo relativo alla responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo in relazione alle cause che hanno dato luogo all'annullamento del matrimonio. Al quarto alinea si è apportato un miglioramento formale aggiungendo le parole « con lo stesso ». Questo articolo, come si è detto, è da porre in stretta relazione al precedente.

Pongo in votazione l'articolo 21 del testo del Senato.

(E approvato).

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Converrebbe mettere a verbale che cosa si intende per primo, secondo, terzo alinea e così via. Questo perché a volte si sono seguiti criteri diversi.

PRESIDENTE. Sì, è opportuno. Per ciascun articolo del progetto di legge, identifichiamo con il primo alinea il primo periodo, che termina con i due punti ed un « a capo » (ad esempio: « Dopo l'articolo 129 del codice civile è inserito il seguente »). Da ogni « a capo » inizia un successivo alinea. Quindi, il secondo alinea del testo ora votato costituisce il primo comma dell'articolo 129-bis che viene introdotto nel codice civile.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 21 (ora 22) nel seguente testo:

ART. 21.

L'articolo 139 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 130. — *Cause di nullità note ad uno dei coniugi.* — Chiunque nel contrarre matrimonio occulta o comunque lascia ignorare all'altro coniuge l'esistenza di una causa di nullità, che non sia quella derivante da un precedente matrimonio, è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda fino a lire un milione ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 22.

L'articolo 139 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 139. — *Cause di nullità note a uno dei coniugi.* — Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l'abbia

lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila ».

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*.
La nostra Commissione aveva previsto un'ammenda assai superiore.

PRESIDENTE. Si tratta infatti di una sanzione posta a presidio di un interesse pubblico, che avrebbe meritato probabilmente una maggiore considerazione. Pongo in votazione l'articolo 22 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 22 (ora 23) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 23 (ora 24) nel seguente testo:

ART. 23.

L'articolo 143 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 143. — *Diritti e doveri reciproci dei coniugi*. — Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Essi si impegnano reciprocamente alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 24.

L'articolo 143 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 143. — *Diritti e doveri reciproci dei coniugi*. — Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze, e alla

propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia ».

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*.
Sulla modifica introdotta dal Senato al terzo alinea, attraverso la sostituzione delle parole « Essi si impegnano reciprocamente » con le altre « Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco », mi sono già soffermata nello svolgimento della relazione (anche lo onorevole Spagnoli ha espresso al riguardo la sua opinione), per cui non desidero ripetere considerazioni già fatte.

IOTTI LEONILDE. Su questo provvedimento abbiamo discusso a lungo e ognuno di noi ha offerto un contributo personale nella stesura del medesimo: non mi sento di votare questo articolo, per cui mi asterrò dalla votazione. Assumendo questo atteggiamento non intendo quindi assolutamente vincolare altri esponenti del mio gruppo.

MAGNANI NOYA MARIA. Ritengo che il terzo alinea, così come è stato modificato dal Senato, non solo sia fortemente peggiorativo rispetto al testo approvato dalla Commissione giustizia della Camera, ma introduca uno spirito diverso. Infatti mentre il testo della Camera aveva responsabilizzato i coniugi ed aveva veramente dato una nuova concezione della famiglia, il testo del Senato ritorna alla vecchia concezione. Pertanto, non intendendo votare contro l'articolo, anche perché è intenzione di tutta la Commissione approvare la riforma del diritto di famiglia il più presto possibile, mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 24 (ora 25) nel seguente testo:

ART. 24.

Dopo l'articolo 143 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 143-bis. — *Cognome della moglie*. — La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, che conserva durante lo stato vedovile, fino a che non passa a nuove nozze ».

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 25.

Dopo l'articolo 143 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« ART. 143-bis. — *Cognome della moglie.* — La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze ».

« ART. 143-ter. — *Cittadinanza della moglie.* — La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera ».

Il Senato ha apportato alcune modifiche formali al testo approvato dalla nostra Commissione ed ha aggiunto un'alea molto importante che concerne la cittadinanza della moglie.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Sulla prima parte erano sorte grosse difficoltà.

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA. L'assemblea del Senato, tuttavia, le ha superate ed ha sostanzialmente ripristinato il testo approvato dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 25 (ora 26) nel seguente testo:

ART. 25.

L'articolo 144 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 144. — *Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.* — I coniugi di comune accordo, in considerazione delle esigenze di entrambi e di quelle preminenti della famiglia, stabiliscono l'indirizzo unitario della vita familiare, ne decidono gli affari essenziali e fissano la residenza comune ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 26.

L'articolo 144 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 144. — *Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.* — I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato ».

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 26 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 26 (ora 27) nel seguente testo:

ART. 26.

L'articolo 145 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 145. — *Intervento del giudice.* — In caso di disaccordo sull'indirizzo della vita della famiglia o sulla fissazione della residenza familiare ciascuno dei coniugi può chiedere, anche oralmente, l'intervento del giudice tutelare.

Il giudice, convocati personalmente e senza alcuna formalità i coniugi, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questo non sia possibile, adotta immediatamente la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita familiare, sulla base delle indicazioni formulate dai coniugi.

La decisione adottata dal giudice a norma del comma precedente deve essere comunicata ai coniugi, ciascuno dei quali può impugnarla davanti al tribunale entro quindici giorni; tuttavia l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 27.

L'articolo 145 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 145. — *Intervento del giudice.* — In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del

giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia ».

Il testo del Senato dà una diversa ampiezza all'intervento del giudice, affidandogli una funzione essenzialmente arbitrale e conciliativa, ma con la possibilità di adottare in via insindacabile soluzioni adeguate alle esigenze della vita familiare.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Desidero fare una dichiarazione a titolo personale, non come relatore né come rappresentante del gruppo della democrazia cristiana. A me pare che la dizione « qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi » non faciliti il raggiungimento di una soluzione concordata. Mi sembra che il testo che aveva approvato la nostra Commissione tenesse in maggiore considerazione l'autonomia dei coniugi, perché prevedeva due limiti; il giudice doveva decidere sulla base delle indicazioni formulate dai coniugi (non si sarebbe quindi trattato di un pesante intervento dall'esterno); la decisione del giudice poteva essere impugnata.

Nel testo modificato dal Senato la possibilità dell'impugnazione non esiste. Trovo quindi strano che ci sia stata una polemica, al Senato, sulla previsione dell'intervento del giudice e poi si sia arrivati a dare più poteri proprio al giudice rispetto a quelli che gli erano stati attribuiti dalla nostra Commissione.

Se l'intervento del giudice è essenziale per garantire la parità, più è leggero questo intervento e più è garantita l'unità familiare. Pur annunciando il mio voto favorevole, esprimo delle riserve sulla norma in questione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei dire, a parziale rettifica di quanto affermato ora dall'onorevole Martini, che effettivamente non c'è contraddizione nell'atteggiamento assunto dal Senato, che ha voluto limitare l'intervento del giudice. Con lo inserimento delle parole « qualora ne sia ri-

chiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi » si è infatti attribuita al giudice una funzione precipuamente arbitrale.

FABBRI SERONI ADRIANA. Concordo con quanto detto dalla collega Martini. Desidero però sottolineare che al Senato forze politiche ben precise hanno fatto pressioni affinché fossero dati maggiori poteri al giudice (cosa che troveremmo in altri articoli dove si surroga l'intervento del tribunale alla volontà dei coniugi). Non mi sembra giusto, quindi, generalizzare indirizzando queste critiche « al Senato », dato che invece, ripeto, forze politiche ben precise hanno premuto in questa direzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 27 (ora 28) nel seguente testo:

ART. 27.

L'articolo 146 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 146. — *Abbandono della residenza coniugale*. — Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza coniugale, rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione, o di annullamento, o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, secondo comma, e 147, primo comma ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 28.

L'articolo 146 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 146. — *Allontanamento dalla residenza familiare*. — Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione, o di annullamento, o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147 ».

Pongo in votazione l'articolo 28 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 28 (ora 29) nel seguente testo:

ART. 28.

L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 147. — *Doveri verso i figli.* — Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, educare e istruire la prole.

L'educazione deve essere conforme a principi etici e sociali ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 29.

L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 147. — *Doveri verso i figli.* — Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli ».

Pongo in votazione l'articolo 29 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 29 (ora 30) nel seguente testo:

ART. 29.

L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 148. — *Concorso negli oneri.* — I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzio-

ne alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 30.

L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 148. — *Concorso negli oneri.* — I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo,

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento ».

Pongo in votazione l'articolo 30 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 30 (ora 31) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 31 (ora 32) nel seguente testo:

ART. 31.

L'articolo 150 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 150. — *Separazione personale.* — È ammessa la separazione personale dei coniugi. Il diritto di chiederla spetta esclusivamente ai coniugi ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 32.

L'articolo 150 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 150. — *Separazione personale.* — È ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi ».

Pongo in votazione l'articolo 32 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 32 (ora 33) nel seguente testo:

ART. 33.

L'articolo 151 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 151. — *Casi di separazione personale.* — La separazione può essere chiesta

quando si verificano fatti che, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, sono tali da rendere impossibile o intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.

Il tribunale, pronunciando la separazione, dichiara nella motivazione, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quali fatti o comportamenti la separazione stessa sia addebitabile ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 33.

L'articolo 151 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 151. — *Separazione giudiziale.* — La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ».

MAGNANI NOYA MARIA. Mi asterrò dalla votazione di questo articolo. Mi sembra infatti che in esso il concetto di colpa continui a sopravvivere, sia pur in modo affievolito. È estremamente grave che l'addebito di responsabilità sia effettuato non solo nella motivazione, ma anche nel dispositivo della sentenza, per cui il concetto di colpa, che avremmo voluto cancellare dal diritto di famiglia (per questo avevamo dato voto favorevole al testo redatto dalla Commissione giustizia della Camera), rientra molto massicciamente per mezzo delle modifiche apportate dal Senato, su pressione di alcuni gruppi. In sostanza, si vogliono far derivare da tutto questo delle conseguenze estremamente gravi di carattere economico.

Mi sembra che si tratti di un peggioramento notevole rispetto al testo della Camera. Non darò tuttavia un voto contrario soltanto per la necessità di varare finalmente il diritto di famiglia e per la convinzione che quelle pressioni al Senato sarebbero in futuro rinnovate, e forse in maniera più massiccia. In conclusione, ritenendo di non poter accettare l'introduzione, sia pure in un modo affievo-

lito, del concetto di colpa, contro il quale abbiamo preso una posizione estremamente chiara, mi asterrò dal votare questo articolo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli di Nardo, Manco e Milia hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo alinea, ripristinare il testo della IV Commissione della Camera.

Poiché i presentatori sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Se non vi sono obiezioni, porrò in votazione l'articolo per parti separate. Anch'io interverrò infatti nella votazione, ma mi asterrò relativamente alla parte costituita dalle parole: « In considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ».

IOTTI LEONILDE. Mi associo alla dichiarazione del Presidente. In una difficilissima vicenda, come quella di un uomo e di una donna che vivono insieme, non so come si possa onestamente ed esattamente far riferimento ai doveri che derivano dal matrimonio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 33 del testo del Senato, che termina, al terzo alinea, con la parola « separazione ».

(È approvata).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 33 del testo del Senato.

(È approvata).

« Gi articoli 33 (ora 34) e 34 (ora 35) non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 35 (ora 36) nel seguente testo:

ART. 35.

L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 155. — *Provvedimenti riguardo ai figli.* — Il tribunale che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli debbano essere affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di questa. In particolare il tribunale stabilisce la misura e il modo con cui l'altro co-

niuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, ed i suoi diritti di visita; stabilisce altresì le eventuali condizioni che il coniuge, cui i figli sono affidati, deve osservare.

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e il concorso dei due genitori al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il tribunale può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona.

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il tribunale deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e delle disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 36.

L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 155. — *Provvedimenti riguardo ai figli.* — Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed

educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione.

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo ».

MAGNANI NOYA MARIA. Mi sembra abbastanza contraddittorio il quarto alinea dell'articolo, in quanto in esso da una parte si dà al coniuge cui sono affidati i figli il diritto esclusivo di esercitare la potestà su di essi, e dall'altra si stabilisce, per il coniuge cui non sono affidati i figli, il diritto-dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.

Inoltre la norma stabilita dal Senato non mi soddisfa in quanto, attribuendo l'esercizio della potestà nei confronti dei figli al solo coniuge affidatario, viene a creare una forma di deresponsabilizzazione nei confronti dell'altro genitore, verso il quale si pone anche come norma punitiva, poiché non è detto che questi non possa esercitare la potestà solo perché non ha figli in affidamento.

FELISETTI. Certo, il nostro testo non era però molto chiaro su questo punto...

MAGNANI NOYA MARIA. Ma ad ogni modo accentuava il discorso della comune responsabilità dei genitori. La norma approvata dal Senato si pone anche in contrasto con la legge sul divorzio, che dà ad entrambi i geni-

tori la responsabilità circa i figli, anche se questi sono affidati soltanto ad uno dei coniugi.

IOTTI LEONILDE. Anch'io condivido la opinione espressa dalla collega Magnani Noya, perché ritengo che la dizione del quarto alinea dell'articolo 36 del testo approvato dal Senato venga ad eliminare quello che era stato, da parte nostra, un punto di conquista: l'affermazione, cioè, che anche in caso di separazione la responsabilità connessa alla potestà sui figli — e quindi il compito di provvedere all'educazione ed all'istruzione di costoro — spettasse ad entrambi i genitori.

Ci sembrava, stabilendo questa norma, di aver compiuto un passo avanti anche rispetto alla legge ancora in vigore, nel senso di mantenere il più possibile un rapporto di corresponsabilità, e quindi di dialogo, tra i figli ed entrambi i genitori, e non uno solo di essi.

La dizione ora approvata dal Senato mi pare che ci rispinga indietro: ma per i motivi che tutti ben conosciamo, voterò a favore dell'articolo 36 del testo del Senato, pur essendo contraria al merito di questa norma da esso introdotta.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. La testimonianza che posso offrire, per aver assistito e partecipato alla discussione che si è avuta al Senato, è che non credo che questa sia stata molto influenzata — per lo meno in via generale — da preferenze di carattere ideologico. Noi abbiamo parlato dell'interesse, per la società, a mantenere in vita quello che è possibile della famiglia, attraverso la comune partecipazione alla responsabilità dell'esercizio della potestà dei genitori. Vedersi e decidere insieme i problemi dei figli tiene in vita un certo legame, e quindi alcuni dicono che questo servirebbe a raggiungere, in prospettiva, un fine contrario alle propensioni « centrifughe » dei coniugi separati.

Ma le ragioni per le quali il Senato ha modificato la norma da noi stabilita su questo argomento sono di natura pratica. In contrapposizione alla suddetta esigenza di mantenere ancora in vita un certo legame tra i coniugi, si è evidenziato che, stabilendo una specie di parità assoluta, sul piano pratico nello esercizio della potestà dei genitori si verrebbe a rendere impossibile tale esercizio, creando una fonte di discordia perenne tra i coniugi.

Detto questo, non ho altro da aggiungere: con il mio intervento ho solo inteso attenuare il rammarico che è stato qui espresso e in-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

durre la Commissione a considerare che proprio le contraddizioni che sono state riscontrate nell'articolo in discussione attenuano grandemente la portata della norma stabilita dal Senato, in quanto questa prima pone dei principi e poi prevede una serie di eccezioni che limitano radicalmente i principi stessi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 36 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 36 (ora 37) nel seguente testo:

ART. 36.

L'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 156. — *Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.* — Il tribunale pronunciando la separazione può stabilire a carico di uno dei coniugi l'obbligo di somministrare periodicamente somme di denaro all'altro, qualora questi non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tali somme è determinata in relazione alle sostanze ed ai redditi dell'obbligato e tenuto conto delle ragioni della decisione.

Il tribunale che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dal precedente comma e dall'articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

Il tribunale può ordinare, anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio, che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni previste nelle norme predette ».

Il Senato l'ha così modificato:

ART. 37.

L'articolo 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 156. — *Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.* — Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario

al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti ».

Pongo in votazione l'articolo 37 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 37 (ora 38) nel seguente testo:

ART. 37.

Dopo l'articolo 156 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 156-bis. — *Cognome della moglie.* — Il tribunale può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando ciò può essere a questi, secondo le circostanze, gravemente pregiudizievole e può, parimenti, autorizzare la moglie a non usare il detto cognome, qualora dall'uso stesso possa derivare pregiudizio ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 38.

Dopo l'articolo 156 del codice civile è aggiunto il seguente:

« ART. 156-bis. — *Cognome della moglie.* — Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito, quando tale uso

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio ».

Pongo in votazione l'articolo 38 del testo del Senato.

(*E approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 38 (ora 39) nel seguente testo:

ART. 38.

L'articolo 157 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 157. — *Cessazione degli effetti della separazione.* — I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 39.

L'articolo 157 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 157. — *Cessazione degli effetti della separazione.* — I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione ».

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*.
Si sono sostituite le parole « dell'autorità giudiziaria » con le altre « del giudice ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*.
E stata un'esigenza di coordinamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 39 del testo del Senato.

(*E approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 39 (ora 40) nel seguente testo:

ART. 39.

L'articolo 158 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 158. — *Separazione consensuale.* — La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del tribunale.

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il tribunale può, secondo le circostanze, sostituirlo o integrarlo, in sede di omologazione, con più idonee disposizioni o rifiutare allo stato l'omologazione ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 40.

L'articolo 158 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 158. — *Separazione consensuale.* — La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di idonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione ».

Pongo in votazione l'articolo 40 del testo del Senato.

(*E approvato*).

L'articolo 40 (ora 41) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 41 (ora 42) nel seguente testo:

ART. 41.

L'articolo 160 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 160. — *Diritti inderogabili.* — Gli sposi non possono derogare né ai diritti, né ai doveri che derivano loro dal matrimonio e che la legge loro attribuisce ».

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 42.

L'articolo 160 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 160. — *Diritti inderogabili.* — Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio ».

Pongo in votazione l'articolo 42 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 42 (ora 43) nel seguente testo:

ART. 42.

L'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 162. — *Forma delle convenzioni matrimoniali.* — Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

Esse possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. Dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del tribunale.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando nell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 43.

L'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 162. — *Forma delle convenzioni matrimoniali.* — Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. Dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del giudice.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma ».

Pongo in votazione l'articolo 43 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 43 (ora 44) nel seguente testo:

ART. 43.

L'articolo 163 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 163. — *Modifica delle convenzioni.* — Le modifiche, prima del matrimonio, delle convenzioni matrimoniali e quelle previste dall'articolo precedente non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver acconsentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, ma prima che tutte le persone che hanno partecipato alla stipulazione delle convenzioni stesse abbiano espresso il loro consenso alla modifica, questa può essere omologata dal tribunale su richiesta dell'altro coniuge. Per l'udienza di omologazione sono citate tutte le persone che hanno partecipato alla stipulazione delle convenzioni, o i loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine o in calce all'originale delle convenzioni matrimoniali.

L'annotazione deve inoltre essere fatta sulla copia delle convenzioni matrimoniali rimessa al pubblico archivio a cura del notaio che le ha ricevute ed a margine della trascrizione delle convenzioni medesime ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 44.

L'articolo 163 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 163. — *Modifica delle convenzioni.* — Le modifiche delle convenzioni matrimo-

niali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.

L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti ».

Pongo in votazione l'articolo 44 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 44 (ora 45) nel seguente testo:

ART. 44.

L'articolo 164 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 164. — *Controdichiarazioni.* — È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 45.

L'articolo 164 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 164. — *Simulazione delle convenzioni matrimoniali.* — È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali ».

Pongo in votazione l'articolo 45 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 45 (ora 46) nel seguente testo:

ART. 45.

L'articolo 165 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 165. — *Capacità del minore.* — Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui, dal tutore, dal curatore se si tratta di minore emancipato, o da un curatore speciale nominato dal tribunale.

Il minore emancipato deve essere assistito dal curatore anche nel caso in cui non occorre l'assenso di questo per la validità del matrimonio ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 46.

L'articolo 165 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 165. — *Capacità del minore.* — Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90 ».

Pongo in votazione l'articolo 46 del testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 46, 47, 48 e 49 (ora, rispettivamente, articoli 47, 48, 49 e 50) non sono stati modificati.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 50 (ora 51) nel seguente testo:

ART. 50.

L'articolo 169 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 169. — *Alienazione dei beni del fondo.* — Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, obbligare o vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal tribunale, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 51.

L'articolo 169 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 169. — *Alienazione dei beni del fondo.* — Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente ».

Pongo in votazione l'articolo 51 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 51 (ora 52) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 52 (ora 53) nel seguente testo:

ART. 52.

L'articolo 171 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 171. — *Cessazione del fondo.* — La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il tribunale può dettare, su istanza di chi vi abbia in-

teresse, norme per l'amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il tribunale può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 53.

L'articolo 171 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 171. — *Cessazione del fondo.* — La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale ».

Pongo in votazione l'articolo 53 del testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 53 e 54 (ora, rispettivamente, articoli 54 e 55) non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 55 (ora 56) nel seguente testo:

ART. 55.

L'articolo 177 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 177. — *Oggetto della comunione.* — Costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione:

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

d) le aziende a conduzione familiare nelle quali prestano la loro attività entrambi i coniugi.

Quando nelle aziende a conduzione familiare prestano la loro attività altri componenti la famiglia, costoro partecipano alla comunione in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 56.

L'articolo 177 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 177. — *Oggetto della comunione.* — Costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi ».

Desidero sottolineare l'importanza delle modifiche recate da questo articolo, assieme al successivo ed all'articolo 89 del testo del Senato, già evidenziata dall'onorevole Castelli nella sua relazione.

Pongo in votazione l'articolo 56 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 56 (ora 57) nel seguente testo:

ART. 56.

L'articolo 178 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 178. — *Comunione delle imprese.* — I beni destinati all'esercizio dell'impre-

sa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 57.

L'articolo 178 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 178. — *Beni destinati all'esercizio di impresa.* — I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa ».

Pongo in votazione l'articolo 57 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 57 (ora 58) nel seguente testo:

ART. 57.

L'articolo 179 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 179. — *Beni personali.* — Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o possessore;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno morale o di un danno fisico, tranne, per quest'ultimo, il risarcimento o la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelen-

cati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto al quale abbia preso parte l'altro coniuge ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 58.

L'articolo 179 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 179. — *Beni personali.* — Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere *c)*, *d)* ed *f)* del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

Pongo in votazione l'articolo 58 del testo del Senato.

(*E approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 58 (ora 59) nel seguente testo:

ART. 58.

L'articolo 180 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 180. — *Amministrazione della comunione.* — L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti di locazione relativi alla residenza familiare e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 59.

L'articolo 180 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 180. — *Amministrazione dei beni della comunione.* — L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi ».

Pongo in votazione l'articolo 59 del testo del Senato.

(*E approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 59 (ora 60) nel seguente testo:

ART. 59.

L'articolo 181 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 181. — *Rifuto di consenso.* — Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al tribunale per ottenere l'auto-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

rizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'articolo 177 fa parte della comunione ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 60.

L'articolo 181 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 181. — *Rifiuto di consenso.* — Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'articolo 177 fa parte della comunione ».

Pongo in votazione l'articolo 60 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 60 (ora 61) nel seguente testo:

ART. 60.

L'articolo 182 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 182. — *Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.* — In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del tribunale e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 61.

L'articolo 182 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 182. — *Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.* — In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei

coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.

Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa ».

Pongo in votazione l'articolo 61 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 61 (ora 62) nel seguente testo:

ART. 61.

L'articolo 183 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 183. — *Esclusione dall'amministrazione.* — Se uno dei coniugi è incapace o non in grado di manifestare la propria volontà ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al tribunale di escluderlo dall'amministrazione.

Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al tribunale di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 62.

L'articolo 183 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 183. — *Esclusione dall'amministrazione.* — Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.

Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.

La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione ».

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*.
Mi sembra che l'aggiunta fatta dal Senato sia giusta.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*.
Concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 62 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 62 (ora 63) nel seguente testo:

ART. 62.

L'articolo 184 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 184. — *Atti compiuti senza il necessario consenso.* — Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e non ratificati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683.

L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario, entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto, e in ogni caso entro un anno dallo scioglimento della comunione.

Se gli atti stessi riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato, su istanza di quest'ultimo, a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 63.

L'articolo 184 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 184. — *Atti compiuti senza il necessario consenso.* — Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683.

L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne

abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.

Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione ».

Pongo in votazione l'articolo 63 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 63 (ora 64) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 64 (ora 65) nel seguente testo:

ART. 64.

L'articolo 186 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 186. — *Obblighi gravanti sui beni della comunione.* — I beni della comunione rispondono:

a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;

b) di tutti i carichi dell'amministrazione;

c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;

d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 65.

L'articolo 186 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 186. — *Obblighi gravanti sui beni della comunione.* — I beni della comunione rispondono:

a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;

b) di tutti i carichi dell'amministrazione;

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;

d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi ».

Pongo in votazione l'articolo 65 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 65 (ora 66) nel seguente testo:

ART. 65.

L'articolo 187 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 187. — *Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.* — I beni della comunione non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 66.

L'articolo 187 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 187. — *Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.* — I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio ».

Ponngo in votazione l'articolo 66 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 66 (ora 67) nel seguente testo:

ART. 66.

L'articolo 188 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 188. — *Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni.* — I beni della comunione non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 67.

L'articolo 188 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 188. — *Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni.* — I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione ».

Pongo in votazione l'articolo 67 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 67 (ora 68) nel seguente testo:

ART. 67.

L'articolo 189 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 189. — *Obbligazioni contratte dai coniugi durante il matrimonio.* — I beni della comunione, limitatamente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 68.

L'articolo 189 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 189. — *Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.* — I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sus-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

si diaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione ».

Pongo in votazione l'articolo 68 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 68 (ora 69) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 69 (ora 70) nel seguente testo:

ART. 69.

L'articolo 191 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 191. — *Scioglimento della comunione.* — La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale.

In caso di azienda a conduzione familiare, lo scioglimento della comunione può essere deciso, ai sensi dell'articolo 162, per accordo dei coniugi e degli altri componenti la famiglia che partecipano all'azienda stessa ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 70.

L'articolo 191 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 191. — *Scioglimento della comunione.* — La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162 ».

Pongo in votazione l'articolo 70 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 70 (ora 71) nel seguente testo:

ART. 70.

L'articolo 192 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 192. — *Rimborsi e restituzioni.* — Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.

Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il tribunale può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.

Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il terzo comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.

Ciascuno dei componenti la famiglia, nel caso di azienda a conduzione familiare, può esercitare le facoltà previste nei commi precedenti ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 71.

L'articolo 192 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 192. — *Rimborsi e restituzioni.* — Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.

È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comu-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

nione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.

Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.

Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili ».

Pongo in votazione l'articolo 71 del testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 71 (ora 72) nel seguente testo:

ART. 71.

L'articolo 193 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 193. — *Separazione giudiziale dei beni.* — La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata in caso di fallimento o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Può essere altresì pronunciata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi mette in pericolo gli interessi dell'altro o della famiglia oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

La separazione può essere richiesta da uno dei coniugi.

I creditori di uno dei coniugi non possono, senza il consenso dell'altro, chiedere la separazione dei beni.

La sentenza che pronuncia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo.

La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 72.

L'articolo 193 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 193. — *Separazione giudiziale dei beni.* — La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Può altresì essere pronunciata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

La sentenza che pronuncia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.

La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali ».

Pongo in votazione l'articolo 72 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 72 (ora 73) nel seguente testo:

ART. 72.

L'articolo 194 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 194. — *Divisione dei beni della comunione.* — La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo.

Il coniuge che ha contribuito in modo notevolmente superiore rispetto all'altro alla creazione del patrimonio comune ed i suoi eredi possono chiedere al tribunale una diversa ripartizione. A tal fine deve tenersi adeguato conto dell'attività casalinga svolta nell'ambito della famiglia e del contributo di lavoro recato nell'educazione dei figli e nell'azienda familiare comune.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

In ogni caso la ripartizione non può attribuire a ciascuno dei coniugi una quota del patrimonio comune inferiore al quarto.

Il tribunale, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può attribuire ad uno dei coniugi l'usufrutto legale di una parte dei beni spettanti all'altro coniuge ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 73.

L'articolo 194 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 194. — *Divisione dei beni della comunione.* — La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo.

Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge ».

Pongo in votazione l'articolo 73 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 73 (ora 74) nel seguente testo:

ART. 73.

L'articolo 195 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 195. — *Prelevamento dei beni mobili.* — Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinuncia o accettazione con beneficio di inventario, hanno diritto di prelevare i beni mobili che loro appartenevano prima della comunione, o che loro sono pervenuti durante la medesima per successione o donazione.

In mancanza di tali descrizioni i mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono della comunione medesima ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 74.

L'articolo 195 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 195. — *Prelevamento dei beni mobili.* — Nella divisione i coniugi o i loro

eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione ».

Pongo in votazione l'articolo 74 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 74 (ora 75) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 75 (ora 76) nel seguente testo:

ART. 75.

L'articolo 197 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 197. — *Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.* — Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 76.

L'articolo 197 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 197. — *Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.* — Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui ».

Pongo in votazione l'articolo 76 del testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 76 (ora 77) e 77 (ora 78) non sono stati modificati.

VI LEGISLATURA — QUARTA-COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 78 (ora 79) nel seguente testo:

ART. 78.

L'articolo 210 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 210. — *Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.* — I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare la comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.

I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione ed all'eguaglianza delle quote ».

Il Senato l'ha così modificato:

ART. 79.

L'articolo 210 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 210. — *Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.* — I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.

I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale ».

Pongo in votazione l'articolo 79 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 79 (ora 80) nel seguente testo:

ART. 79.

L'articolo 211 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 211. — *Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.* — I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente ad una quota

corrispondente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni ».

Il Senato l'ha così modificato:

ART. 80.

L'articolo 211 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 211. — *Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.* — I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni ».

Pongo in votazione l'articolo 80 del testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 80 (ora 81) e 81 (ora 82) non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 82 (ora 83) nel seguente testo:

ART. 82.

L'articolo 215 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 215. — *Separazione dei beni.* — Ciascuno dei coniugi conserva la titolarità dei beni, da lui acquistati prima o durante il matrimonio, che non sono stati inclusi nel fondo patrimoniale previsto dall'articolo 167 e sono stati esclusi dalla comunione legale, regolata nella sezione III del presente capo, ovvero sono stati esclusi dalla comunione convenzionale regolata nella sezione IV del presente capo ».

Il Senato l'ha così modificato:

ART. 83.

L'articolo 215 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 215. — *Separazione dei beni.* — I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio ».

Pongo in votazione l'articolo 83 del testo del Senato.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 83 (ora 84) nel seguente testo:

ART. 83.

L'articolo 216 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 216. — *Separazione convenzionale dei beni.* — I coniugi possono convenire che ciascuno di essi abbia la titolarità dei beni da lui acquistati prima e durante il matrimonio ».

Il Senato l'ha così modificato:

ART. 84.

L'articolo 216 del codice civile è abrogato.

Pongo in votazione l'articolo 84 del testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 84 (ora 85) nel seguente testo:

ART. 84.

L'articolo 217 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 217. — *Amministrazione e godimento dei beni.* — Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare.

Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.

Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti ».

Il Senato l'ha così modificato:

ART. 85.

L'articolo 217 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 217. — *Amministrazione e godimento dei beni.* — Ciascun coniuge ha il godi-

mento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.

Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.

Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti ».

Pongo in votazione l'articolo 85 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 85 (ora 86) non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 86 (ora 87) nel seguente testo:

ART. 86.

L'articolo 219 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 219. — *Prova della proprietà dei beni.* — Il coniuge può provare con tutti i mezzi nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi ».

Il Senato l'ha così modificato:

ART. 87.

L'articolo 219 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 219. — *Prova della proprietà dei beni.* — Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi ».

Gli onorevoli di Nardo, Manco e Milia hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo alinea sopprimere le parole: « con ogni mezzo ».

MANCO. Questo emendamento corrisponde ad una normale esigenza processuale: non vedo come si possa provare una certa circostanza, se non con un mezzo; mi sembra quindi inutile la menzione di « ogni mezzo », da adoperare per la dimostrazione della proprietà esclusiva di un bene. Non so se quest'emendamento incida sulla sostanza dell'articolo...

RICCIO PIETRO. A me sembra che lo emendamento sia sostanziale, perché attiene all'ordine delle prove. La soppressione proposta delle parole « con ogni mezzo » comporta che la dimostrazione della circostanza in questione dovrebbe soggiacere alle note limitazioni, in base alle quali non è possibile ancor oggi, nel 1975, che si dia la prova per testimone quando il valore della obbligazione superi le cinque mila lire, così come non è ammesso in alcun caso che si dia la prova per testimone o per presunzione, quando la pattuizione sottostante dovesse apparire contraria al negozio dissimulato.

Mi pare che la soppressione proposta non sia opportuna, perché si tratta di regolamentare la prova in una particolare situazione, quale è quella matrimoniale, nella quale le parti, poiché partivano da uno stato di fiducia reciproca, possono non aver acquisito per sé determinati documenti di prova, che dovrebbero diventare necessari in base al diritto. Ecco che la fiducia iniziale potrebbe successivamente, al momento della creazione della nuova situazione, ritorcersi contro chi tale fiducia ha avuto. Ritengo quindi che l'emendamento non possa essere approvato, cambiando, ripeto, sostanzialmente la situazione.

MANCO. Io dubito che la permanenza di quella espressione consenta di superare la norma del codice, che stabilisce una limitazione dei mezzi per fornire la prova...

MAGNANI NOYA MARIA. La dizione « con ogni mezzo » supera questa norma limitativa.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Faccio mie le considerazioni esposte dal-

l'onorevole Pietro Riccio, sembrandomi le più esatte e precise. Sono quindi contraria all'approvazione dell'emendamento di Nardo ed altri.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Anch'io ritengo esatte le considerazioni dell'onorevole Pietro Riccio, alle quali mi associo. Egli ha giustamente fatto cenno alle conseguenze che deriverebbero dall'eliminazione delle parole « con ogni mezzo ». Il Senato non ha apportato una modifica sostanziale all'articolo in discussione. Infatti, per quel perfezionismo che noi abbiamo rilevato, ha sostituito le parole « con tutti i mezzi » con le altre « con ogni mezzo ». Secondo la prassi molto permissiva della Camera (che ho avuto personalmente occasione di sperimentare), è sufficiente che sia stata soppressa una virgola per rimettere in discussione l'intero articolo, sicché lo emendamento sarebbe ammissibile: però, a mio avviso, non potremmo entrare nella sostanza modificando ciò che il Senato non ha modificato. Infatti si è trattato — ripeto di una modifica non sostanziale.

Pertanto, associandomi alle considerazioni svolte dall'onorevole Pietro Riccio, mi dichiaro contrario all'emendamento di Nardo ed altri.

MANCO. Ritiro l'emendamento, anche a nome degli altri presentatori.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 87 del testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 87 (ora 88) non è stato modificato.

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 89.

Dopo la sezione V del capo VI del titolo VI del I libro del codice civile è inserita la seguente:

SEZIONE VI

DELL'IMPRESA FAMILIARE

« ART. 230-bis. — *Impresa familiare*. — Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto

al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sulla azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

Si tratta di uno degli articoli di maggior rilievo che amplia il testo della nostra Commissione in modo apprezzabile.

Pongo in votazione l'articolo 89 del testo del Senato.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alle ore 10 di martedì 22 aprile.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3597).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 marzo 1975.

L'onorevole Maria Magnani Noya ha facoltà di svolgere la relazione.

MAGNANI NOYA MARIA, *Relatore*. Con questo disegno di legge si apportano alcune modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740. Così, l'articolo 1 modifica il primo comma dell'articolo 59 di questa legge, protraendo il termine della sua scadenza dalla data del 31 dicembre 1971 al momento in cui entrerà in vigore l'ordinamento relativo al servizio sanitario degli istituti di prevenzione e di pena nell'ambito della legge sulla riforma sanitaria.

L'articolo 2 modifica il secondo comma dell'articolo 38 della citata legge n. 740, apportando un cambiamento alla remunerazione dei medici incaricati del servizio ordinario.

L'articolo 3, sostitutivo del terzo comma del medesimo articolo 38, concerne i compensi ridotti per i medici incaricati del servizio ordinario, quadri 1 e 2 (che vengono rispettivamente fissati a lire 250 mila e 175 mila), che siano anche titolari di condotta medica.

L'articolo 4 modifica i quadri 1 e 2 della tabella B allegata alla legge n. 740.

Nell'articolo 5 è indicato il reperimento della somma necessaria all'attuazione del provvedimento e nell'articolo 6 è indicata la decorrenza del provvedimento: per l'articolo 1 dal 1° gennaio 1972 (per non lasciare vuoti), per le altre norme dall'entrata in vigore del provvedimento stesso.

In sostanza si tratta di un provvedimento che tende ad adeguare alla realtà

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1975

attuale l'ordinamento delle categorie del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria. Per questo motivo ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Mi associo alle dichiarazioni espresse dalla onorevole Maria Magnani Noya.

PRESIDENTE. Poiché non è stato ancora espresso il parere, vincolante, della V Commissione, la discussione degli articoli è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,50.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO